



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Ordinanza Sindacale n. 30 del 10/08/2018**

Repertorio Generale n. **989** del **10/08/2018**

**Oggetto: ATTIVITA' DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DI  
ALTRI FENOMENI SIMILARI NEL TERRITORIO COMUNALE..**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **Ordinanza Sindacale n. 30 del 10/08/2018**

**Oggetto: ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DI ALTRI FENOMENI SIMILARI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

#### **IL SINDACO**

Premesso che:

- lungo il corso Umberto e sulla via Teatro Greco da anni viene denunciato da cittadini e da operatori commerciali l'illecito esercizio della vendita di beni di varia natura, alcuni dei quali contraffatti;
- durante la stagione estiva il fenomeno si estende a tutte le spiagge, in particolare lungo la scalinata che conduce all'Isolabella, riserva naturale orientata, il cui gestore, il Cutgana dell'Università di Catania, ha più volte denunciato il fenomeno;
- l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, incorrendo il violatore/venditore nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 artt. 28 e 29.
- tutte le attività illecite, comprese quelle che commerciano merce con marchi contraffatti o merce pregiudizievole la salute pubblica, danno luogo a concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate e all'occupazione indebita di suoli pubblici;

Considerato che:

- si intende tutelare gli imprenditori che regolarmente contribuiscono al funzionamento generale del territorio, attraverso tasse e tributi, creando nel contempo occupazione presso le loro aziende;
- si intende rispettare e fare rispettare le leggi dello Stato e i Regolamenti

comunali;

- è necessario adottare provvedimenti finalizzati a contrastare il commercio abusivo, anche come misura di sicurezza;
- in alcuni periodi dell'anno e in determinate fasce orarie il fenomeno assume dimensioni che fanno intuire l'esistenza di un'organizzazione che sta alle spalle dei venditori e che lucra su tale attività illecita;
- a volte i venditori abusivi occultano merci nelle vie limitrofe a quelle nelle quali esercitano la loro attività illecita;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 7, del D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 1 maggio 2005, n. 80, che stabilisce la punizione con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 7.000,00 dell'acquirente di merci con marchi contraffatti;
- il D. L. 20 febbraio 2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. N. 4228 del 23 maggio 2017;
- l'art. 54 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 92/2008, convertito nella Legge 125/2008 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica;

## ORDINA

### ART. 1

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro e fino a 1.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale.

### ART. 2

Negli spazi ed aree pubbliche sono vietati il trasporto e la detenzione, senza giustificato motivo, di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore, verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

- a) con furgoni o altri veicoli privati;
- b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori;
- c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori.

I predetti comportamenti sono vietati, in quanto considerati direttamente e immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante e, in quanto tali, facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie

prevista e sanzionata dalla vigente legislazione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1989, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.

È comminata, inoltre, la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Taormina e su ogni altro mezzo di informazione;

e, altresì, sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Messina, nonché alle forze dell'ordine locali per la sua esecuzione.

**Sottoscritta dal Sindaco**

- **(BOLOGNARI MARIO)**  
**con firma digitale**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

SINDACO

Determina N. 30 del 10/08/2018

**Oggetto:** ATTIVITA' DI CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO COMMERCIALE E DI ALTRI FENOMENI SIMILARI NEL TERRITORIO COMUNALE..

Registrazione Albo on-line n. 1439/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 10/08/2018 al 25/08/2018

Taormina li, 03/09/2018

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale